

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1882

importanza e a richiamare su ciò l'attenzione del Governo.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Ho domandato la parola per dichiarare che non ho detto affatto che la Commissione si sia messa in contraddizione; io ho osservato una cosa di fatto, ed è che nelle tabelle le linee di maggiore importanza nella 1ª categoria sono 10, nella 2ª 11 e nella 3ª 19. Poi nella relazione, come più importanti, se ne nominano, non più quelle della 1ª tabella; ma se ne nominano cinque della 1ª, sei della 2ª e quattro della 3ª. Io non ho inteso di dire che sia una contraddizione; ho accennato ad un fatto, vale a dire che bisognerà almeno col ministro della guerra che si chiarisca cosa vuol dir questo. Io non faccio nessun appunto alla Commissione. Essa ha esposto quello che ha creduto; ma a me fa quest'effetto, cioè che mentre si dice: quelle delle tabelle allegate sono le vere urgenti, poi dopo se ne nominano delle altre.

**PRESIDENTE.** Veniamo ai voti.

Chiedo all'onorevole Oliva se mantenga o ritiri il suo ordine del giorno.

**OLIVA.** L'onorevole ministro non ha respinto il mio ordine del giorno, solo ha detto che dopo le dichiarazioni da lui emesse non era più necessario, perchè esse erano d'accordo con quelle formulate nello stesso mio ordine del giorno. Il concetto ne è chiaro; vale a dire che il ministro darà opera efficace affinché i voti espressi dal ministro della guerra siano esauditi. Se tale è il concetto del ministro, se tali sono le sue dichiarazioni, io non ho che a prenderne atto, ritirando il mio ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Chiedo all'onorevole Riberi Spirito se mantenga o ritiri il suo emendamento.

**RIBERI.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Onorevole Picardi, mantiene o ritira il suo emendamento?

**PICARDI.** L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha risposto ad una ipotesi che io non aveva proposto, e non ha risposto invece a quella che io aveva proposto; spiego dunque nuovamente il mio concetto: l'articolo 15 della legge del 1879 contempla due ragioni di preferenza: l'anticipazione della intera somma, che è l'ipotesi che io non trattai, e per essa il ministro ha dato delle risposte rassicuranti. Ma l'articolo 15 assicura bensì un'altra ragione di preferenza in favore dei corpi interessati, i quali alla quota obbligatoria imposta dalla legge, abbiano aggiunto un concorso volontario. Se l'onorevole ministro ritiene, come ritiene la Commissione, che

l'accettazione dell'articolo 7 non pregiudica i diritti attribuiti coll'articolo 15 della legge del 1879 in entrambe le ipotesi, e che per tali ragioni riescirebbe superflua l'aggiunta da me proposta, io non avrei difficoltà di ritirare l'emendamento.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Non solo per l'articolo 15, ma per qualunque altro caso non può quest'articolo pregiudicare nessuna delle linee, le quali abbiano la dichiarazione di carattere militare.

**PICARDI.** Allora, prendendo atto delle dichiarazioni fatte dalla Commissione per mezzo del relatore e confermate dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, ritiro lo emendamento che avevo presentato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Di Lenna, mantiene o ritira il suo emendamento?

**DI LENNA.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Lo ritira; allora non rimane che l'emendamento dell'onorevole Indelli, che il ministro e la Commissione accettano.

L'onorevole Indelli propone di aggiungere in principio dell'articolo: « Fermo il disposto dell'articolo precedente, e coi mezzi, » il resto come nell'articolo; poi di sostituire alle parole « le quali hanno maggiore importanza », queste « che hanno maggiore urgenza. »

Pongo ai voti il primo emendamento dell'onorevole Indelli.

(È approvato.)

Pongo ai voti il secondo emendamento.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 7 così emendato, che ri-leggo:

« Fermo il disposto dell'articolo precedente, e coi mezzi di cui al successivo articolo 8, il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello della guerra, è autorizzato a provvedere, in un periodo di tempo più breve di quello stabilito dalle tabelle a e b, annesse alla presente legge, alla costruzione delle ferrovie ivi contemplate, le quali hanno maggiore urgenza nei riguardi della difesa nazionale. »

(È approvato.)

Art. 8.

Nei bilanci annuali del Ministero dei lavori pubblici saranno mantenuti gli stanziamenti nella misura stabilita dalle leggi 29 luglio 1879, n° 5002 (serie 2ª) e 23 luglio 1881, n° 336 (serie 3ª).

Alle maggiori somme che occorrono per gli effetti del riparto stabilito cogli articoli precedenti, si provvederà col fondo che resterà disponibile sugli assegni per le linee assunte dalla società delle ferrovie meridionali con la legge 23 luglio 1881, n° 334